



**Comune di Cinisello Balsamo**  
Città Metropolitana di Milano

**ORIGINALE**

Data: 08/02/2024

**CC N. 9**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. - CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PROROGA TECNICA SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 08 del mese di febbraio alle ore 21:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria pubblica presieduta dal Sig. Angelo Antonio Di Lauro nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Andrea Bongini.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	SCEBBA SARA ALICE	P.D.	Si
AUSILIO GIUSEPPE	G.S.C.B.	Si	GOBBI PAOLA	P.D.	Si
TALLAWI ISSA	G.S.C.B.	Si	AMARITI ALBERTO	P.D.	Si
BRUNETTI CONSOLATA	G.S.C.B.	Si	GATTO SABRINA MARIA	P.D.	No
SALERNO ANTONIO FRANCO	G.S.C.B.	Si	AIELLO BERNARDO	F.D.I.	Si
DESIMONE JESSICA	G.S.C.B.	Si	DAMBRA SCELZA	F.D.I.	Si
PALMERINI STEFANO	G.S.C.B.	Si	COLOSIMO MAURIZIO	F.D.I.	Si
PALMITESSA MIRIAM	G.S.C.B.	Si	IELMINI FILIPPO	F.D.I.	Si
MERONI AUGUSTO	G.S.C.B.	Si	STICCO MASSIMILIANO	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	MINUTILLI MICHELE	LEGA	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	DI LAURO ANGELO	F.I.	Si
MORABITO MARIARITA	P.D.	Si	PREGNOLATO MARIO	C.P.I.	Si
GALLI ALBERTO AMBROGIO	P.D.	Si			

Componenti presenti n. 24 (14 presenti all'appello, 10 entrano nel corso della seduta).

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. - CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PROROGA TECNICA SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2024
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO, in fatto, che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 06/11/2014 è stata approvata la relazione predisposta ai sensi dell'art 34 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 è stata affidata la gestione del servizio di igiene urbana alla società in house, partecipata al 100% dall'Ente, Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A. ed è stato approvato il relativo schema di contratto di servizio;

- Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A. e il Comune di Cinisello Balsamo hanno sottoscritto il contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana (repertorio n. 976 del 27/03/2015) con durata pari ad anni 9 e in scadenza il prossimo 26/03/2024;

- l'articolo 17 del suddetto contratto prevede che "Al termine dell'affidamento del servizio la Società dovrà collaborare con il Comune per il trasferimento della gestione e garantirà l'esecuzione del servizio anche in caso di risoluzione del contratto, fino a nuova gestione. Il Comune continuerà fino a tale momento a riconoscere il corrispettivo stabilito oltre alla copertura di eventuali maggiori oneri, previ accordi tra le parti, che la società dovesse sostenere per inadempienze del Comune.";

PREMESSO, in diritto, che:

- il servizio di igiene urbana è servizio pubblico essenziale a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 25/05/1993, avente ad oggetto "Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane";

- tale qualificazione del servizio di igiene urbana è stata confermata dall'art. 3 bis del Decreto Legge 03/08/2011, convertito in Legge 14/09/2011, n. 148;

- tale servizio, per sua natura, non può essere interrotto nelle more dello svolgimento della nuova procedura necessaria per il suo affidamento;

- ai sensi [dell'articolo 226, comma 2, del](#) D.Lgs. 36/2023, la disciplina e gli istituti del nuovo Codice dei contratti pubblici si applicano solo ai procedimenti avviati dal 01/07/2023, mentre a quelli aggiudicati e contrattualizzati anteriormente a detta data si applicano quelli del Codice dei contratti pubblici previgente;

- in ordine alla proroga tecnica, l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 dispone che "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.";

- l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", esprime il principio di autodeterminazione nell'organizzazione dei servizi e riconosce

in capo all'Ente locale la possibilità di scegliere la modalità di gestione; in particolare l'affidamento a società in house ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. stesso viene riconosciuto, a tutti gli effetti, come una forma legittima, alle condizioni ivi indicate, di procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;

- sempre il D.Lgs. 201/2022 dispone che “Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione Europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.”, rinviando e riconoscendo l'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici;

- la Delibera di ARERA n. 385 del 03/08/2023 avente ad oggetto “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani”, prevede l'adeguamento dei contratti entro trenta giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024 (30 aprile 2024), in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 201/2022;

PREMESSO, altresì, che:

- l'art. 3 bis “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali” del Decreto Legge 03/08/2011, convertito in Legge 14/09/2011, n. 148, in coerenza con quanto già disposto dal D.Lgs. 2006/152 “Norme in materia ambientale”, ha previsto che l'organizzazione del servizio di igiene urbana avviene, di regola, all'interno di Ambiti o bacini Territoriali Ottimali e omogenei (A.T.O.), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio stesso, sottoposti alla regolamentazione di un Ente di governo al quale gli Enti territoriali partecipano obbligatoriamente;

- Regione Lombardia, allo stato attuale, ha scelto di non individuare tali Ambito Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio di igiene urbana, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;

- a seguito di tale scelta di Regione Lombardia, le scelte sull'organizzazione del servizio in oggetto rimangono di competenza dei singoli Comuni, così come previsto dalla Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.” e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di aggiornamento del Piano regionale della gestione dei rifiuti della Lombardia, con la quale è stata anche ribadita la scelta di esercitare la deroga di cui all'art. 200 di cui sopra;

- rimane, quindi, in capo al Comune la scelta delle modalità di gestione del servizio di igiene urbana rispetto alle forme previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che:

- il contratto sopra richiamato tra Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A. e il Comune di Cinisello Balsamo (repertorio n. 976 del 27/03/2015) è in scadenza il prossimo 26/03/2024 e, pertanto, è in corso di esecuzione;

- l'articolo 17 del contratto prevede la proroga nelle more della procedura di affidamento e pertanto soddisfa il requisito di previsione dell'opzione di proroga;

- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 disciplina la procedura di affidamento in house, quale modalità di gestione del servizio in applicazione del principio di autodeterminazione di cui all'art. 14 del Decreto stesso;

- come evidenziato dal Consiglio di Stato – Sezione V – 31/12/2003, n. 9302, “la proroga sposta in avanti il solo termine di scadenza del contratto, che resta regolato dalla convenzione accessiva

all'atto di affidamento del servizio, ovvero in altri termini la proroga abilita l'Ente alla mera prosecuzione del contratto, alle stesse condizioni e per i periodi indicati in specifiche clausole contrattuali, da attivare con atti formali”;

- ARERA, con quattro recenti delibere ([Delibera 385 del 03/08/2023](#) - [Delibera 386 del 03/08/2023](#) - [Delibera 387 del 03/08/2023](#) - [Delibera 389 del 03/08/2023](#)) ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti e ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti, consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi;

- l'Unione Europea, con Direttive recepite dagli Stati membri, ha promosso, con insistenza, attività di integrazione territoriale delle attività nell'ambito del trattamento/smaltimento dei rifiuti, nell'ottica di realizzare una effettiva ed efficace “economia circolare” finalizzata a realizzare vantaggi economici ed obiettivi di sostenibilità ambientale;

Considerato, altresì, che questo Ente, nell'ambito del Piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (da ultimo deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 18/12/2023) ha espressamente previsto, per la società interamente partecipata Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A. che “L'Amministrazione comunale ha intenzione di valutare la possibilità di gestione del servizio in ottica di aggregazione territoriale su scala metropolitana al fine di massimizzare il potenziale sviluppo, crescita, qualità dei servizi e redditività di lungo periodo.”;

DATO ATTO che:

- al fine di adeguare il servizio di igiene urbana agli obiettivi europei e nazionali di cui sopra, nonché alle indicazioni puntuali di ARERA, peraltro ancora in corso di consolidamento e di definizione operativa, gli Uffici comunali stanno elaborando il nuovo progetto tecnico di gestione del servizio con le necessarie ed opportune integrazioni operative, organizzative e di investimento;

- sono in corso di definizione, in parallelo al nuovo schema di contratto di servizio e con le difficoltà conseguenti al quadro normativo di riferimento in evoluzione, le verifiche, le relazioni e tutti gli adempimenti amministrativi necessari al fine di individuare la migliore soluzione per l'affidamento del servizio stesso;

- la procedura per l'individuazione della corretta modalità di gestione del servizio pubblico locale a rete, di cui al D.Lgs. 201/2022, risulta essere articolata e caratterizzata da termini, come quello di stand still, che devono essere rispettati;

- l'attuale scadenza del contratto in essere, non allineata con il periodo di riferimento per la definizione della TARI, determina complicazioni nella redazione puntuale del Piano Economico Finanziario annuale del servizio, con conseguente rischio di aggravare il procedimento degli anni successivi a seguito di possibili conguagli infrannuali da gestire;

- sono, altresì, in corso approfondimenti per dare attuazione alle indicazioni di cui al Piano di revisione periodica delle partecipazioni di cui sopra che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di Enti terzi con le relative complessità operative;

RITENUTO, per tutte le motivazioni di cui sopra, necessario autorizzare, fino al 31/12/2024, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene urbana che, per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto, una proroga tecnica dell'attuale affidamento in capo alla società in house, interamente posseduta dall'Ente, Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A., nelle more della definizione delle necessarie ed opportune modifiche al progetto tecnico del servizio, della definizione della nuova procedura di affidamento e della valutazione di eventuali operazioni straordinarie sovracomunali;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 in materia di attribuzione dei Consigli comunali;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Silvia Turati.

DATO ATTO che non sono previsti impegni di spesa conseguenti alla presente deliberazione, né minori entrate;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, con voti: 14 favorevoli, 8 contrari, 0 astenuti

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- di autorizzare, fino al 31/12/2024, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene urbana che, per le sue caratteristiche è essenziale e non può essere interrotto, una proroga tecnica dell'attuale affidamento in capo alla società in house, interamente posseduta dall'Ente, Nord Milano Ambiente (N.M.A.) S.p.A., in scadenza il 27/03/2024 (repertorio n. 976 del 27/03/2015), nelle more della definizione delle necessarie ed opportune modifiche al progetto tecnico del servizio, della definizione della nuova procedura di affidamento e della valutazione di eventuali operazioni straordinarie sovracomunali;

- di dare atto che, durante il periodo di proroga, le condizioni giuridiche ed economiche di svolgimento del servizio di igiene urbana rimangono quelle del contratto di cui al punto precedente, con le sole eventuali modifiche necessarie ed obbligatorie in esecuzione di provvedimenti normativi ed operativi (ARERA) sopravvenuti.

Successivamente, riconosciuta l'urgenza di svolgere le azioni e gli istituti previsti dalla legge, con voti: 14 favorevoli, 8 contrari, 0 astenuti

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

*Verbale sintetico*

Il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto, iscritto al n.9 dell'o.d.g. L'Assessore Maggi lo illustra (omissis, trascrizione allegata al presente atto).

Al termine, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sul punto in esame. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

Il Presidente propone la votazione dell'argomento in oggetto ("*NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. - CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PROROGA TECNICA SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2024*") e si determina il seguente risultato (come da foglio dettagliato allegato):

Non partecipano al voto il Sindaco e il Consigliere Sticco

Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n.08
Astenuti:	n.00

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **approvata**.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con il seguente risultato:

Non partecipano al voto il Sindaco e il Consigliere Sticco

Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n.08
Astenuti:	n.00

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **immediatamente eseguibile**.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Angelo Antonio Di Lauro

Il Segretario Generale Andrea Bongini